



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Verona, - 4 LUG 2014

Pagina 1/3

Decreto n. 44

Oggetto: Proroga del divieto di pesca dell'anguilla (*Anguilla anguilla*) sul lago di Garda ad integrazione del decreto del Ministero della Salute del 13 giugno 2014¹.

Decisione: Il Presidente Giovanni Miozzi, al fine di dare piena efficacia al decreto del Ministero della Salute del 13 giugno 2014, con la quale è stata prorogata l'Ordinanza ministeriale del 17 maggio 2011², e successive modificazioni³, recante misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda⁴:

1. istituisce il divieto di pesca, sia professionale⁴ che sportivo-dilettantistica⁵, dell'anguilla (*Anguilla anguilla*) sul lago di Garda nei modi sotto indicati;
2. stabilisce il divieto di trattenimento e detenzione sul luogo di pesca (inclusa l'imbarcazione e relativo sito di approdo) di esemplari di anguilla, da parte dei pescatori professionisti e dilettanti;
3. precisa che le anguille eventualmente catturate nel lago di Garda dovranno essere immediatamente liberate in loco;
4. stabilisce la durata del sopraccitato divieto per tutto il periodo di vigenza del decreto del Ministero della Salute del 13 giugno 2014, fino al 27 giugno 2015⁶.

¹Decreto del Ministero della Salute del 13 giugno 2014 ad oggetto: Proroga dell'ordinanza ministeriale del 17 maggio 2011, e successive modificazioni, recante "Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 147 del 27 giugno 2014.

² L'Ordinanza del Ministero della Salute del 17 maggio 2011 ha vietato agli operatori del settore alimentare di immettere sul mercato o commercializzare al dettaglio le anguille provenienti dal lago di Garda, destinate all'alimentazione umana, in quanto le stesse sono risultate contaminate da PCB diossina-simili oltre i limiti previsti dal regolamento (CE) 1881/2006.

³ Con Ordinanza del Ministero della Salute del 18 maggio 2012 è stata prorogata l'Ordinanza del 17 maggio 2011 per dodici mesi fino al 12 giugno 2013; con successiva Ordinanza del Ministero della Salute del 7 giugno 2013 il termine di validità dell'Ordinanza n. 7/2013 di ulteriori dodici mesi a far data dal 27 giugno 2013.

⁴Gli articoli 24 e 25 della legge regionale 28 aprile 1998 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" definiscono la pesca professionale e stabiliscono i requisiti necessari per poter esercitare tale attività.

L'articolo 11 del regolamento regionale 12 agosto 2013, n. 2 ad oggetto "Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda" individua gli attrezzi e i modi consentiti per la pesca professionale.

⁵ L'articolo 28 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 definisce la pesca sportiva e dilettantistica quale "attività esercitata nel tempo libero e senza scopo di lucro".

L'articolo 8 del regolamento regionale n. 2/2013 individua gli attrezzi e i modi consentiti per la pesca dilettantistica nel lago di Garda.

⁶ Il decreto del Ministero della Salute 13 giugno 2014 proroga il termine di validità dell'Ordinanza del Ministero della Salute 17 maggio 2011 e successive modifiche, di dodici mesi dal 27 giugno 2014, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Pagina 2/3

Motivazione: Con Ordinanza del Ministero della Salute del 17 maggio 2011 è stato vietato agli operatori del settore alimentare di immettere sul mercato o commercializzare al dettaglio le anguille provenienti dal lago di Garda destinate all'alimentazione umana in quanto le stesse sono risultate contaminate da PCB diossina-simili oltre i limiti previsti dal regolamento (CE) 1881/2006. Con successivo decreto del Presidente della Provincia di Verona n. 57 del 4 luglio 2011, al fine di dare piena efficacia alla sopraccitata Ordinanza ministeriale, è stato istituito il divieto di pesca, sia professionale che sportiva, dell'anguilla sul lago di Garda⁷. Analoghi provvedimenti sono stati adottati dalla Province di Brescia e Trento, anch'esse interessate dalla problematica in questione.

Con Ordinanza del 18 maggio 2012, il Ministero della Salute ha prorogato la validità dell'Ordinanza del 17 maggio 2011 di dodici mesi, fino al 22 giugno 2013, alla quale ha fatto seguito l'adozione, da parte della Provincia, del decreto n. 48 del 18 giugno 2012 con cui è stato previsto il contemporaneo divieto di pesca di tale specie⁸.

Con Ordinanza del Ministero della Salute del 7 giugno 2013, acquisita in data 25 giugno 2013⁹, è stata prorogata nuovamente per un anno l'Ordinanza ministeriale del 17 maggio 2011, e successive modificazioni, alla quale ha fatto seguito l'adozione, da parte della Provincia, del decreto n. 56 del 28 giugno 2013 con cui è stato previsto il contemporaneo divieto di pesca di tale specie¹⁰.

Con decreto del Ministero della Salute 13 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 147 del 27 giugno 2014 è stato infine prorogato di ulteriori dodici mesi (a far data dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) il termine di validità dell'Ordinanza del Ministero della Salute 17 maggio 2011, già prorogato dall'Ordinanza del 18 maggio 2012 e dall'Ordinanza del 7 giugno 2013. Il decreto ministeriale tuttavia non contempla il relativo divieto di pesca sul lago di Garda dell'anguilla, consentendo pertanto di fatto che gli esemplari eventualmente catturati dai pescatori professionisti con gli attrezzi autorizzati dalla normativa in vigore, possano essere comunque messi illecitamente sul mercato, ancorché in violazione della medesima Ordinanza.

Per quanto riguarda la pesca sportiva dell'anguilla, ancorché indirizzata al consumo privato dei pescatori sportivi e dei loro familiari e non alla sua commercializzazione, si ritiene che anch'essa debba comunque essere bandita, a tutela dei consumatori finali, alla luce dei significativi livelli di contaminazione rilevati, come tra l'altro evidenziato nel decreto ministeriale nella quale si rileva la necessità di *"mantenere in vigore le misure di gestione del rischio per la salute umana"* consistenti appunto nella proibizione della vendita e del consumo di

⁷ Decreto del Presidente della Provincia di Verona n. 57 del 4 luglio 2011 ad oggetto "Istituzione di divieto di pesca dell'anguilla sul lago di Garda ad integrazione dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 17 maggio 2011.

⁸ Decreto del Presidente della Provincia n. 48 del 18 giugno 2012 ad oggetto "Proroga del divieto di pesca dell'anguilla sul lago di Garda ad integrazione dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 giugno 2012.

⁹ Nota del dirigente regionale dell'Unità di Progetto Veterinaria in data 25 giugno 2013, prot. n. 270251 in medesima data.

¹⁰ Decreto del Presidente della Provincia n. 56 del 28 giugno 2013 ad oggetto "Proroga del divieto di pesca dell'anguilla sul lago di Garda ad integrazione dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 7 giugno 2013.



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Pagina 3/3

anguille pescate nell'intero bacino del lago di Garda.

Il presente provvedimento costituisce pertanto un valido strumento per dare piena efficacia al decreto del Ministero della Salute del 13 giugno 2014.

Le Province di Brescia e di Trento sono state invitate ad adottare contemporaneamente un analogo provvedimento di divieto di pesca dell'anguilla per la parte di lago di propria competenza.

Il Presidente
Giovanni Mozzi